

01PL.600.40.30.13:
Autorizzazione OP isarco
Rip. 30 demanio idricoProt. Nr. 23.08. ⁴⁹⁶⁷²⁴
Pratica 2012/333 - B/103/2012Bolzano, ^{17. Sep. 2012}Redatto da:
p.a. Stefano Carpi / pf
Tel. 0471/414507
stefano.carpi@provincia.bz.itSpett.le
BBT - Galleria di Base del Brennero
Pz. della Stazione, 1
39100 Bolzanoper conoscenza: Spett.le
12.7 Ufficio amministrativo strade
SEDEAlla
Stazione Forestale Campo di Trens
piazza Municipio, 1
39040 Campo di Trens**Invio decreto di concessione n. B - 103 del 14.09.2012 relativo: BBT Galleria di Base del Brennero - opere propedeutiche al sottoattraversamento dell'Isarco nel comune di Fortezza - spostamento strada statale nuovo ponte su rio Bianco e fiume Isarco**

Si trasmette in allegato il decreto di concessione di cui in oggetto, con avvertimento che questo originale dovrà essere conservato per tutta la sua durata.

La direttrice d'ufficio

– Dr. Adriana Borgogno –

all.: 1 decreto di concessione
elaborati tecnici

Eingang Nr. Entrata nr.		45738 E	
z.Abl. Rep.	Vorantw. Resp.	Vorantw. Resp.	z.K. p.c.
z.K. p.c.	21. Sep. 2012		z.K. p.c.
z.K. p.c.			z.K. p.c.
Aldenzahl / pos. Arch.			
 Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT 55			



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Steuernummer: 00390090215

Abteilung 30 - Wasserschutzbauten
Amt 30.1 - Amt für öffentliches Wassergut
Bozen, C.-Battisti-Str. 23



PROVINCIA AUTONOMA DI BOZÈ

Codice fiscale: 00390090215

Ripartizione 30 - Opere idrauliche
Ufficio 30.1 - Ufficio Demanio idrico
Bolzano, via C. Battisti 23



BEWILLIGUNGSDEKRET:

DECRETO DI CONCESSIONE

B 103	14.09.2012	2012/333
N.	Datum - data	Akt - pratica

Betrifft: BBT Brenner Basisistunnel - vorbereitende Bauwerke im Bereich Eisackunterquerung in der Gemeinde Franzensfeste, Verlegung der Staatstrasse - neue Brücke über den Weißenbach und Eisack.

Oggetto: BBT Galleria di Base del Brennero - opere propedeutiche al sottoattraversamento dell'Isarco nel comune di Fortezza - spostamento strada statale - nuovo ponte su rio Bianco e sul fiume Isarco

**DER DIREKTOR DES AMTES FÜR
ÖFFENTLICHES WASSERGUT**

- Nach Einsicht in das nachstehende Auflagenheft;
- Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 12. Juli 1975, Nr. 35;
- Nach Einsicht in den Art. 10 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 28. Oktober 1994, Nr. 49;
- Nach Einsicht in den Beschluss der Landesregierung nr. 2635 vom 21.07.2008;
- Nach Einsicht in den Beschluss der CIPE 71/2009 vom 31.07.2009;
- Kraft des Dekretes des Landeshauptmannes vom 23.12.2003 - Nr. 180-30.1., betreffend die Bevollmächtigung zum Erlass der Bewilligungsdekrete.

verfügt:

1. Unbeschadet der Rechte Dritter und der Zuständigkeit jeder anderen Körperschaft oder Verwaltung wird an den

BBT - BRENNER BASISTUNNEL

Bahnhofplatz 1

Bozen

die oben bezeichnete Bewilligung unter Auferlegung der besonderen Vorschriften, die einen wesentlichen Teil dieses Dekretes bilden, gewährt.

2. Die vorliegende Bewilligung gilt bis zur Auflassung des Bauwerkes.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEMANIO
IDRICO**

- Visto l'annesso disciplinare delle condizioni e norme particolari;
- Vista la legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35;
- Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia del 28 ottobre 1994, n. 49;
- Vista la Delibera della Giunta Provinciale nr. 2635 del 21.07.2008;
- Vista la Delibera CIPE: 71/2009. del 31.07.2009;
- In forza del decreto del presidente della Provincia del 23.12.2003 - n. 180-30.1., concernente la delega di emissione dei decreti di concessione.

decreta:

1. Salvi i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente o Amministrazione, viene accordata alla

BBT - GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Piazza della Stazione, 1

Bolzano

la concessione sopra indicata subordinatamente all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel disciplinare che fa parte integrante del presente decreto.

2. La validità della presente concessione cessa nel momento in cui viene meno l'esercizio dell'opera.

Die Amtsdirektorin

La direttrice d'ufficio

- Dr. Adriana Borgogno



AUTONOME PROVINZ BOZEN - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Sonderbetrieb für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung
Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo
Amt für öffentliches Wassergut Nr. 30.1.
Ufficio demanio idrico n. 30.1.

pratica: 2012/333 - B

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'attraversamento di beni appartenenti al demanio idrico provinciale con due ponti chiesta con istanza di data **16.05.2012** dalla **BBT - GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO, Piazza della Stazione 1, Bolzano, part.IVA 02431150214.**

Art. 1: L'attraversamento del fiume Isarco, a.p. **BZ.0025 (B)**, corrispondente alla p.f. **520 C.C. Mezzaselva**, del Rio Bianco, a.p. **BZ.0951 (B.465)**, C.C. Mezzaselva, nel comune di Fortezza, avviene in località **Mezzaselva-Fortezza**.

Art. 2: L'opera deve essere realizzata conformemente al progetto del **DR. Ing. David Marini** di data **14.02.2012 n. D0645**, (vedi modifiche apportate dall'ufficio scrivente in fase di istruttoria) nel rispetto delle integrazioni e prescrizioni indicate nelle condizioni particolari.

Art. 3: Caratteristiche delle opere:

Ponte sul fiume Isarco: lunghezza: **43,60 m;** larghezza: **10,45 m;** luce altezza: **6,50 m**
Struttura primaria in calcestruzzo.

Ponte sul rio Bianco: lunghezza: **16,90 m;** larghezza: **12,10 m;** luce altezza: **4,50 m**
Struttura primaria in travi CAP.

Parallelismo sede strada statale provvisoria lungo la sponda orografica sinistra del fiume Isarco.

Nessuna modifica/innovazione può essere apportata alle predette opere senza preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda speciale.

Art. 4: Per tutto il periodo di validità della concessione il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere concesse, riparando prontamente tutti i danni che potessero arrecarsi alle opere predette. Resta in facoltà dell'Amministrazione procedere a tutte quelle visite e ispezioni che stimerà necessarie per verificare che gli obblighi prescritti al concessionario siano rigorosamente rispettati. Il concessionario deve provvedere al montaggio ed alla manutenzione dei cartelli indicatori e della segnaletica.

Art. 5: Deve essere sempre garantito il libero deflusso delle acque.

È in facoltà dell'Amministrazione sospendere o impedire temporaneamente l'utilizzo dell'opera concessa in caso di piene, di pericolo di inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui ciò apparisse necessario.

Art. 6: Il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, deve costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'assetto dell'alveo e delle difese idrauliche, nonché ad altre opere o beni sia pubblici che privati.

È pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione provinciale da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. L'Amministrazione declina inoltre ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le persone, le attrezzature e le opere interessate alla concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, anche calamitoso, del corso d'acqua, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo il corso d'acqua.

Art. 7: A giudizio dell'Amministrazione concedente, la concessione può essere modificata o revocata nell'interesse pubblico o del buon regime idraulico o per altri giusti motivi, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli ad alcun compenso o risarcimento.

Art. 8: L'Azienda speciale si riserva la facoltà di imporre in ogni momento nuove prescrizioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del D.P.G.P. del 28 ottobre 1994, n. 49.



Art. 9: La concessione è personale. Ogni atto di cessione non autorizzato è nullo e comporta la decadenza dalla concessione.

Il concessionario è comunque sempre responsabile verso l'Amministrazione dell'esecuzione di tutti gli obblighi e prescrizioni della concessione per l'intera sua durata.

Una eventuale voltura può essere concessa su domanda congiunta del concessionario e del subentrante.

Art. 10: Eventuali variazioni di domicilio o di altri dati personali del concessionario dovranno essere comunicati tempestivamente all'Azienda speciale.

Art. 11: In caso di comprovata necessità ed urgenza (per esempio: alluvione od altro evento disastroso) in cui ogni indugio diventi pericoloso, il concessionario - per evitare danni a persone, beni o infrastrutture - è tenuto, su ordine dell'autorità amministrativa o di altri funzionari all'uopo incaricati, a rimuovere o lasciar rimuovere o demolire l'opera concessa. In tal caso si prescinde da qualsiasi atto formale.

Art. 12: L'inosservanza anche di una sola prescrizione contenuta nella presente concessione darà luogo, a giudizio dell'Amministrazione, alla revoca rispettivamente alla dichiarazione di decadenza della concessione ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 26 della L.P. del 12.07.1975, n. 35.

All'atto della revoca o della dichiarazione di decadenza il concessionario ha l'obbligo di eseguire a proprie spese tutti i lavori di ripristino e quanto necessario per la riparazione di eventuali danni che fossero stati arrecati all'alveo, alle sponde od alle difese idrauliche, provvedendo in base alle prescrizioni impartite dall'Azienda speciale.

Art. 13: Il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione con gli allegati tecnici e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda speciale per il rilascio del duplicato.

Art. 14: Sono a carico del concessionario le spese d'istruttoria, copia di atti, carte bollate, controlli e simili dipendenti dalla presente concessione.

Art. 15: Non si dà luogo all'applicazione di un canone ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.G.P. del 28 ottobre 1994, n. 49, e succ. modifiche.

Art. 16: La validità della presente concessione cessa all'atto della demolizione dell'opera rispettivamente al momento in cui viene meno il suo esercizio. La cessazione dell'esercizio o della gestione deve essere comunicata immediatamente all'Azienda Speciale che provvederà all'annullamento della concessione e, ove ritenuto necessario, ordinerà la riduzione in pristino dei luoghi.

Art. 17: CONDIZIONI PARTICOLARI:

- Dovranno essere rigorosamente osservati i criteri generali e le prescrizioni tecniche per l'esecuzione e il collaudo di ponti ai sensi del D.M. del 14.01.2008.
- Le opere autorizzate con il presente atto devono essere eseguite rigorosamente secondo quanto previsto nel progetto esecutivo del Dott. Ing. David Marini - versione del 14.02.2012.
- Per quanto riguarda l'effettiva futura realizzazione dell'attraversamento ferroviario del fiume Isarco, lo scrivente Ufficio si riserva di rilasciare qualsiasi condizioni riterrà opportuna nell'interesse del buon regime idraulico, indipendentemente da quanto autorizzato con la presente concessione.
- Ulteriori attraversamenti del demanio idrico con condotte elettriche, idriche, fognarie... nonché opere di immissione d' acqua nel fiume Isarco o nel rio Bianco dovranno essere autorizzate separatamente al gestore delle stesse.

Art. 18: La presente concessione non autorizza in nessun caso ulteriori interventi o lavori nel corso della realizzazione dell'opera.

L'autorizzazione per una eventuale realizzazione di rampe, ponteggi, depositi di materiali, occupazione di suolo demaniale, modifiche dell'alveo, manomissione di argini, con indicazione di modalità di ripristino, inizio e durata degli interventi, ecc. deve essere preventivamente richiesta all'Azienda Speciale dal concessionario o dalla ditta esecutrice dei lavori.

Nelle autorizzazioni rilasciate saranno approvati gli interventi ed i ripristini, ne verrà regolamentata la modalità di esecuzione e la durata.

In mancanza delle necessarie autorizzazioni si applicano le sanzioni previste dalla L.P. del 12.07.1975, n. 35.

In caso di inosservanza di quanto sopra è ritenuto responsabile sia il concessionario, sia la ditta esecutrice.

Se ritenuto necessario l'Azienda si riserva di richiedere un'adeguata cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Art. 19: Nel caso in cui nel periodo fra il rilascio della presente autorizzazione e l'esecuzione dei lavori si verificassero mutamenti nell'alveo o nella sua fascia di rispetto, il concessionario è tenuto a segnalare detti fatti all'Azienda Speciale in modo che il progetto possa essere riesaminato.

Art. 20: I lavori dovranno essere eseguiti durante il periodo di minima portata d'acqua. È proibito lo scarico di materiale nell'alveo delle acque demaniali. A fine lavori l'alveo e le sponde dovranno riavere lo stato e la stabilità antecedenti.

Art. 21: Il richiedente deve comunicare all'Azienda speciale l'inizio dei lavori. I lavori stessi devono essere ultimati entro // giorni dal loro inizio. È fatto pure obbligo al concessionario di avvisare l'Amministrazione dell'ultimazione dei lavori nell'ambito del demanio idrico.

Art. 22: Nel caso in cui nella fase di esecuzione dei lavori sorgessero problemi di carattere idraulico, il concessionario deve immediatamente informare per iscritto l'Ufficio demanio idrico.

Art. 23: L'esecuzione dei lavori – qualora possano danneggiare o pregiudicare i pesci o la piscicoltura – deve essere comunicata ai sensi dell'art. 14 della L.P. del 9 giugno 1978, n. 28, almeno 30 giorni prima del suo inizio all'Ufficio pesca. Quest'ultimo, entro i 20 giorni successivi dalla comunicazione, impartirà le prescrizioni ritenute necessarie. Il risarcimento di tutti i danni temporanei o permanenti nonché qualsiasi altro onere eventualmente imposto sono a carico esclusivo del concessionario.

L'AMMINISTRATORE DELL'AZIENDA SPECIALE

Dr. Rudolf Pollinger -



Bolzano, il 09.07.2012

Il sottoscritto accettando la concessione, dichiara di rispettare tutte le norme che riguardano il demanio idrico e di sottostare alle prescrizioni particolari sopra indicate.

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1
I-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 0622-10
Fax: +39 0471 0622-11

IL CONCESSIONARIO

(firma e timbro)

Soggetto a registrazione solo in caso d'uso - art. 2, allegato, parte 2°, del D.P.R. del 26.04.1986 N. 131.

pf; atto trattato da p.a. Stefano Carpi, Tel. 0471-414507